

Aff. B4)

ASP

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
ASP N. 1 DELLA PROVINCIA DI TERAMO

STATUTO AZIENDALE



PL

20

f.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA, DENOMINAZIONE E SEDE

Articolo 1 – Costituzione, denominazione e Sede

Articolo 2 – Origini

Articolo 3 – Natura giuridica e fonti normative

CAPO II – FINALITÀ, PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

Articolo 4 – Finalità dell'ASP e principi degli interventi

Articolo 5 – Ambito territoriale di intervento

TITOLO II – ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E REVISIONE

Articolo 6 – Organi di amministrazione e revisione

Articolo 7 – Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione

Articolo 8 – Collegio dei Revisori

TITOLO III – ASSEMBLEA DEI PORTATORI DI INTERESSE

Articolo 9 – Assemblea dei portatori di interesse

TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, CONTABILITA' E CONTROLLO

Articolo 10 – Organizzazione e gestione dell'Azienda


Articolo 11 - Personale dell'Azienda

Articolo 12 - Patrimonio dell'Azienda

Articolo 13 - Contabilità dell'Azienda

Articolo 14 - Controllo e vigilanza sulle Aziende

Articolo 15 - Potere sostitutivo



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – COSTITUZIONE, ORIGINI , NATURA GIURIDICA, DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE

Articolo 1 – Costituzione , denominazione e sede.

1. L'ASP- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona è stata costituita con deliberazione della Giunta regionale n. 110 del 24/02/20014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n. 12 del 26/03/2014.
2. L'Azienda pubblica di Servizi alla Persona assume la denominazione di "A.S.P. n.1 della Provincia di Teramo".
3. Al fine di mantenere la propria identità e il legame con la comunità territoriale di riferimento, le strutture organizzative delle IPAB trasformate conservano la stessa denominazione che ne aveva caratterizzato la specifica attività, secondo l'originaria previsione degli scopi statutari, sostituendo l'acronimo IPAB con ASP
4. La sede legale dell'Azienda è in Teramo, Viale F. Crispi n. 245, presso la "Casa di Riposo G. De Benedictis". E' fatta salva la possibilità di modificare, con delibera del C.d.A., la sede dell'Azienda, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 13 della legge regionale n. 17 del 24-06-2011.
5. L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'ASP è successivamente individuata con appositi provvedimenti del C.d.A. .

Articolo 2 - Origini

1. L'azienda pubblica di servizi alla persona (di seguito indicata come ASP) trae origine dalla seguenti IPAB :
 1. Casa di Riposo "G. De Benedictis di Teramo"
 2. Casa di riposo "F. Alessandrini" di Civitella Del Tronto";
 3. Casa di riposo "R. Rozzi" di Nereto;
 4. Casa di riposo "C. Campanini di Sant'Omero;
 5. Asilo Infantile "Tattoni" di Bellante;
 6. Asilo Infantile "S. Maria Luisa" di Corropoli;
 7. Asilo Infantile "S. Giuseppe" di Tortoreto;
 8. Istituti Riuniti "P. Ventili-Caraciotti" di Teramo;
 9. Istituto femminile "Regina Margherita" di Teramo;
 10. Scuola Materna "Gemma Marconi" di Teramo;

Articolo 3 – Natura giuridica e fonti normative

1. L'ASP è disciplinata dalla legge regionale n. 17 del 24-06-2011 "Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)", dai successivi atti regionali e dal presente Statuto, nel rispetto del D.Lgs. n. 207 del 04-05-2001 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328."

2. L'ASP è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale e dalle successive indicazioni regionali, e non ha fini di lucro.

3. L'ASP ispira la propria attività ai principi e i criteri di buon andamento, trasparenza, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio, riservando, in ogni caso, non meno di un terzo delle entrate di parte corrente alla realizzazione delle attività statutarie.

4. L'ASP è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati.



CAPO II – FINALITÀ, PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

Articolo 4 – Finalità dell'ASP e principi degli interventi

1. L'ASP ha come finalità la gestione, l'organizzazione e l'erogazione anche in forma integrata integrati di servizi sociali, socio sanitari, assistenziali, sanitari, educativi nelle forme domiciliari, residenziale e semiresidenziali in ambito provinciale, con gestione e partecipazione del fondo politiche sociali e dei piani di zona, nell'area della maternità, infanzia, famiglia, adolescenza, età adulta e anziana rivolti ai soggetti predetti oltre che a profughi, stranieri apolidi e immigrati, ai portatori di disabilità psicofisiche e relazionali in situazione di difficoltà e rischio di emarginazione sociale, nonché la tutela contro la violenza su donne e minori, il trasporto e relativa assistenza per disabili, minori o studenti, la gestione di farmacie, di programmi destinati ad affrontare situazioni di integrazione sociale e lavorativa legate agli interventi sulle tossicodipendenze, di disagio, di devianza sociale e di contrasto alla povertà, la formazione di figure professionali negli ambiti sopra prevalentemente indicati, anche mediante i necessari accreditamenti, lo studio, la ricerca e la diffusione dell'informazione inerente i medesimi aspetti, e quant'altro necessario al fine di rimuovere le situazioni di bisogno che impediscono il pieno sviluppo della loro persona, ovvero di assicurare loro una migliore qualità di vita e in generale ogni attività volta al benessere e al miglioramento della persona ed alle finalità della legge quadro del sistema integrato di interventi e servizi sociali. A tal fine l'ASP può fornire assistenza tecnica, promuovere e realizzare corsi orientati alla formazione ed aggiornamento, al perfezionamento tecnico-scientifico su temi specifici connessi con le finalità dell'Azienda; promuovere ogni altra iniziativa finalizzata alla realizzazione di attività formative qualificate, di attività didattiche collaterali, nonché di attività di ricerca e di diffusione delle innovazioni tecnologiche e comunque riconducibili alle finalità dell'Azienda.

2. L'ASP può inoltre fornire supporto legale, anche mediante istituzione di appositi elenchi di amministratori di sostegno, previe intese con gli Enti di riferimento.

3. L'ASP può stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia della imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa e nel rispetto ed in coerenza con le proprie caratteristiche e natura.

4. L'ASP può avvalersi della collaborazione del volontariato nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

5. L'ASP richiede l'accreditamento per i servizi e le prestazioni sopra individuate a norma della legislazione regionale vigente.

6. L'ASP può partecipare, ad altre forme di gestione sperimentali di servizi socio-sanitari; può inoltre proporre forme sperimentali di gestione di servizi sociali, o partecipare a gestioni con altri Enti pubblici o privati, nel rispetto delle finalità di cui al presente articolo.

7. L'Azienda può produrre ed erogare, in forma non prevalente rispetto alle attività ed ai servizi indicati al comma 1, gli stessi servizi rivolti a soggetti pubblici non soci e a soggetti privati, ponendo a carico degli stessi l'intero costo del servizio fornito.

L'Azienda cura in particolare che gli interventi effettuati vengano svolti :

- a) nel rispetto della dignità della persona e con garanzia di riservatezza;
- b) con adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie.

Articolo 5 – Ambito territoriale di intervento

1. L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione dei servizi di cui all'articolo 4 nell'ambito territoriale della Provincia di Teramo.

2. E' tuttavia consentito stipulare convenzioni e prestare attività che comportino lo svolgimento dei servizi anche all'esterno del territorio provinciale, ove tali convenzioni ed attività siano finalizzata ad una più efficiente erogazione dei servizi mediante organizzazione degli stessi in ambiti territoriali ottimali.

TITOLO II – ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E REVISIONE


Articolo 6 – Organi di amministrazione e revisione

1. Sono Organi delle Aziende:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Revisori.

2. Ai componenti degli Organi, per quanto riguarda i requisiti di nomina, i criteri di rimozione e decadenza, nonché le cause di ineleggibilità e incompatibilità, si applicano le disposizioni previste, per gli amministratori degli Enti locali, dal D.Lgs. 267/2000. In particolare, costituiscono incompatibilità con il mandato di componente degli Organi dell'Azienda le seguenti funzioni:

- a) presidente, assessore, consigliere o dipendente della Regione Abruzzo;
 - b) presidente, assessore, consigliere o dipendente di una delle Province dell'Abruzzo o di Ente dipendente dalle stesse;
 - c) sindaco, assessore, consigliere comunale o dipendente del Comune o di Ente dipendente dal Comune ove l'Azienda ha sede legale o sedi operative ovvero del Comune partecipante all'Azienda stessa.
 - d) amministratore o dipendente dell'Ente gestore dell'Ambito sociale ricompreso nel territorio dell'Azienda (ASP) stessa;
 - e) amministratore o dirigente di Enti o Organismi con cui sussistono rapporti economici o di consulenza con l'Azienda ovvero di strutture che svolgono attività concorrenziale con la stessa;
 - f) amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di Enti che ricevono dall'Azienda, in via continuativa o periodica, sovvenzioni, contributi o finanziamenti;
 - g) coloro che intrattengono rapporti economici o professionali con l'Azienda;
 - h) coloro che si trovano in altre situazioni di conflitto d'interesse con l'Azienda.
3. I componenti degli Organi dell'Azienda non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.



Articolo 7 – Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda è composto da tre membri, dei quali:

- a) uno, con funzioni di Presidente, nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali;
- b) due designati dall'Assemblea dei rappresentanti dei portatori di interesse, anche al di fuori dei propri componenti.

Gli amministratori dovranno essere dotati di comprovata esperienza nella gestione di strutture sociali ovvero di comprovata esperienza gestionale di enti pubblici o privati nel territorio sul quale insiste l'Azienda.

2. Il Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art.6 del D.Lgs. 207/2001, dura in carica cinque anni, svolge le funzioni ad esso assegnate dallo Statuto e definisce gli obiettivi, le priorità, i piani, i programmi e le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione dell'Azienda finalizzata al conseguimento degli scopi statutari, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, dotandosi di sistemi e strumenti di valutazione e verifica dei risultati. Provvede, altresì, alla nomina del Direttore e, su proposta di questi, dei dirigenti responsabili delle strutture organizzative, previste quale articolazione funzionale dell'Azienda stessa. Alla scadenza della carica, svolge l'ordinaria amministrazione e gli atti improrogabili fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; dalla scadenza della carica, può svolgere attività di straordinaria amministrazione previa autorizzazione della Giunta Regionale.

3. Con provvedimento della Giunta regionale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione

Abruzzo, il Consiglio di Amministrazione è formalmente costituito e ricostituito, alla scadenza quinquennale e al venir meno del numero legale.

4. La Giunta regionale provvede, altresì, alla formale reintegrazione del Consiglio di Amministrazione in caso di sostituzione di membri intervenuta per dimissioni, decesso o scadenza del mandato elettivo che ne ha originato la nomina.

5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione presiede le riunioni dell'organo, ne coordina l'attività ed ha la rappresentanza legale dell'Azienda; in particolare:

- a) sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza su tutte le attività delle ASP anche mediante l'emanazione di formali direttive al Direttore;
- c) può essere incaricato, con provvedimento del Consiglio di Amministrazione, di specifiche deleghe esecutive;
- d) ricorrendo ragioni di urgenza può adottare gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, dichiarandoli immediatamente efficaci ed eseguibili, e provvedendo senza ritardo alla successiva convocazione del Consiglio di Amministrazione che provvederà alla ratifica, alla modifica o alla revoca della determinazione presidenziale.

I componenti del Consiglio di Amministrazione:

- a) collaborano con il Presidente nello svolgimento delle funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza su tutte le attività delle ASP;
- b) possono essere incaricati, per periodi determinati, con provvedimento del Consiglio di Amministrazione, di specifiche deleghe esecutive.

7. Il Consiglio di amministrazione decide a maggioranza semplice dei propri membri.

Articolo 8 - Collegio dei Revisori

1. Le funzioni di organo di revisione contabile dell'Azienda sono svolte da un Collegio dei Revisori, composto da tre membri, dei quali:

a) uno, con funzioni di Presidente, designato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali;

b) due designati dall'Assemblea dei rappresentanti dei portatori di interesse.

3. I Revisori Contabili, scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili, esclusivamente per le funzioni di Presidente del collegio stesso o di Revisore unico, ovvero tra gli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti o nell'Albo dei ragionieri, sono nominati con provvedimento del Consiglio di Amministrazione della ASP e durano in carica un triennio, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

4. I Revisori contabili hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Azienda, esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la deliberazione del conto consuntivo.

5. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Azienda, ne riferisce

immediatamente al competente Servizio dell'Assessorato regionale alle Politiche Sociali.

TITOLO III – ASSEMBLEA DEI PORTATORI DI INTERESSE

Articolo 9 – Assemblea dei portatori di interesse

1. Sono membri dell'Assemblea dei portatori di interesse i seguenti soggetti:

- a) Regione Abruzzo;
- b) Comune di Teramo;
- c) Vescovo di Teramo;
- d) Capitolo Aprutino di Teramo;
- e) Assemblea dei Soci;
- f) Provincia di Teramo;
- g) Comune di Corropoli;
- h) Comune di Bellante;
- i) Comune di Civitella del Tronto;
- l) Comune di Nereto;
- m) Comune di Sant'Omero;
- n) Comune di Tortoreto;

come stabilito nella deliberazione della Giunta regionale n. 110 del 24/02/20014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n. 12 del 26/03/2014.


2. A ciascun membro dell'Assemblea spetta il numero di voti attribuito con deliberazione di Giunta Regionale, nel rispetto delle previsioni dell'art. 9 della legge regionale n. 17 del 24.06.2011 e successive modifiche.

3. Per i Comuni e le Province che hanno diritto, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 17 del 24.06.2011 a due membri all'interno dell'Assemblea dell'ASP, la sommatoria dei voti assegnati è ripartita tra il rappresentante della maggioranza del Consiglio comunale o provinciale, a cui è attribuito la metà più uno dei voti, e il rappresentante della minoranza dell'Organo consiliare

4. Il numero di voti spettanti a ciascun membro dell'Assemblea è determinata secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 110 del 24.02.2014, pubblicata sul BURA ordinario n. 12 del 26 marzo 2014 e la n. 152 del 10.03.2014 contenente rettifiche alla deliberazione n. 110/2014.


5. L'Assemblea dei portatori di interesse approva il proprio Regolamento di funzionamento ed elegge il proprio Presidente.

6. All'Azienda potranno richiedere di partecipare, in qualità di membri dell'Assemblea dei portatori di interesse, anche Enti e Fondazioni di diritto privato, con personalità giuridica regolarmente riconosciuta, operanti in campo sociale, con obbligo di conferimento di risorse finanziarie e patrimoniali, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione e ratificate dall'Assemblea dei portatori di interesse, a condizione che, in ogni caso, sussista la maggioranza pubblica dell'Azienda. Ad ognuno di essi spetterà la relativa rappresentanza, equivalente ad un solo voto assembleare.



7. I membri di cui al commi 1 e 5 possono stipulare, singolarmente o cumulativamente, convenzioni con l'A.S.P. nella quale sono definite:

- a) i servizi e le attività conferiti all'ASP da ciascuno;
- b) le quote da ciascuno rappresentate;
- c) i beni patrimoniali conferiti da ciascuno;
- d) gli indirizzi generali per la definizione e la stipula dei contratti di servizio;
- e) quanto altro sia ritenuto utile a disciplinare i rapporti tra i soci e non sia definito dal presente Statuto;
- f) le modalità di assunzione dei relativi costi di esecuzione.



TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, CONTABILITA' E CONTROLLO

Articolo 10 – Organizzazione e gestione dell'Azienda

1. Nell'ambito della propria autonomia, in relazione alle funzioni svolte in materia socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, con apposito Regolamento, organizza l'assetto gestionale funzionale, con possibilità di istituire, per ciascuna area di attività, una distinta struttura, la cui responsabilità, di norma, è affidata ad un dirigente.

2. E' attribuita al Direttore la responsabilità dell'intera gestione tecnica, finanziaria e amministrativa dell'Azienda, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, di controllo dei procedimenti connessi con la realizzazione di programmi e progetti e dei relativi risultati, nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio d'Amministrazione.

3. L'incarico di Direttore è conferito, per un periodo non superiore a quello previsto per la durata in carica del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, a norma dell'art.14 comma 4 della legge regionale n. 17 del 24-06-2011. Può essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione, in fase di avvio dell'Azienda e fino all'adozione dei regolamenti di organizzazione e contabilità di cui all'art. 8 comma 6 della L.R. 17/2011 e la definizione della struttura organizzativa e della pianta organica del personale, l'attribuzione delle relative funzioni a figure professionali esterne munite dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 17 del 24-06-2011.

4. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato di durata determinata, eventualmente rinnovabile, il cui corrispettivo economico, stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, non può superare il limite massimo fissato dal Regolamento di organizzazione dell'Azienda, tenuto conto, se emanati, dei criteri indicati con provvedimento di Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali.

5. L'operato del Direttore, per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi programmati, la realizzazione di progetti e il conseguimento dei relativi risultati, è soggetto a verifica, sulla base di strumenti valutativi e di controllo strategico definiti dal Regolamento.

6. Il Consiglio di Amministrazione adotta, nei confronti del Direttore, i provvedimenti conseguenti al risultato negativo della gestione e dell'attività amministrativa e al mancato raggiungimento degli obiettivi. In caso di grave e reiterata inosservanza delle direttive impartite o qualora durante la gestione si verifichi il rischio grave di un risultato negativo, il Consiglio di Amministrazione può recedere dal contratto di lavoro instaurato con il Direttore, secondo le disposizioni del codice civile e

dei contratti collettivi.

7. Le deliberazioni degli Organi di governo e gli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione sono soggetti a pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, all'Albo pretorio dell'Ente e del Comune sede dell'Azienda. Le determinazioni, adottate ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, sono rese pubbliche secondo quanto previsto nel Regolamento organico dell'Azienda.

Articolo 11 - Personale dell'Azienda

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Aziende ha natura privatistica ed è disciplinato dall'art. 11 del D.Lgs. 207/2001, nonché dalle previsioni normative contenute nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 13. Al personale dipendente delle Aziende si applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto al quale la figura professionale appartiene.

2. Con apposito Regolamento, conforme alle linee guida definite con provvedimento della Giunta regionale, le Aziende disciplinano la materia del personale e determinano la dotazione organica delle strutture in cui vengono erogati i servizi, nel rispetto degli standard previsti dalla vigente normativa regionale per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento fatta salva, in ogni caso, la compatibilità con le disponibilità di bilancio.



Art.12 - Patrimonio dell'Azienda

1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito dall'insieme di tutti i beni mobili, mezzi ed attrezzature e valori mobiliari, degli immobili e delle rendite derivanti da livelli e canoni enfiteutici conferiti dalle Istituzioni in sede di trasformazione, risultanti dagli atti di ricognizione di cui al comma 1 dell'art. 4, nonché da ogni altro apporto di Enti ed organismi partecipanti all'Azienda stessa, ivi compresi tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità e dalle acquisizioni successive compresi gli eventuali e ulteriori conferimenti che vanno iscritti nello stato patrimoniale del bilancio.

2. Nell'ambito della propria autonomia, l'Azienda esercita la gestione del patrimonio, in conformità alle disposizioni del relativo Regolamento, alle direttive regionali in materia ed alle previsioni dell'art. 13 del D.Lgs. 207/2001, tenuto conto dei seguenti principi:

a) mantenimento del vincolo di destinazione indicato negli Statuti e nelle Tavole di fondazione delle Istituzioni trasformate, esclusivamente per finalità sociali;

b) conservazione, per quanto possibile, della dotazione originaria, con particolare riguardo ai beni di rilevante valore storico e monumentale e di notevole pregio artistico, dei quali va data comunicazione alla competente Soprintendenza;

c) indisponibilità dei beni destinati prevalentemente allo svolgimento delle attività statutarie ed all'erogazione dei servizi.

3. L'ASP è dotata dell'autonomia patrimoniale che consente l'applicabilità dei principi aziendali della funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità della gestione del patrimonio.

4. Ha piena disponibilità del patrimonio aziendale secondo il regime della proprietà privata fermo restando il disposto dell'art. 830, comma 2, cod. civ ed in particolare la gestione del patrimonio è vincolata per i beni già destinati in via esclusiva a finalità sociali dagli Statuti o dalle Tavole di fondazione delle Istituzioni confluite nell'ASP ed è condizionata dall'indisponibilità dei beni che destina, in funzione dell'attitudine degli stessi a perseguire le finalità statutarie, ad un pubblico servizio.

5. In via prioritaria, comunque, vige il principio di conservazione dei beni patrimoniali indisponibili per vincolo di destinazione originario o per determinazione dell'ASP. La gestione dei restanti beni non direttamente connessi alle finalità aziendali è dinamica e diretta dal principio del miglior utilizzo economico per il quale l'Azienda predispone annualmente un piano di gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare disponibile.

6. L'Azienda, unitamente al bilancio annuale di previsione, al fine di incrementare la redditività e la resa economica annua, su conforme parere obbligatorio dell'Assemblea dei rappresentanti dei portatori di interesse, predispone un piano di gestione, valorizzazione, riqualificazione, trasformazione e dismissione del proprio patrimonio disponibile, immobiliare e mobiliare, attuato anche con operazioni a valenza pluriennale, da sottoporre ad approvazione della Giunta regionale, pena la

fallita.

Art. 13 - Contabilità dell'Azienda

1. In materia di contabilità, l'Azienda adotta propri Regolamenti sulla base dei criteri generali di gestione economico-finanziaria e patrimoniale, coerenti con i principi fissati dal codice civile che, inoltre, prevedono:

a) l'adozione, entro il termine del 31 dicembre, e comunque entro la stessa data prevista per gli Enti Locali, del bilancio economico pluriennale di previsione e del bilancio preventivo economico-finanziario annuale relativo all'esercizio successivo;

b) la redazione del conto consuntivo (stato patrimoniale, conto economico generale, nota integrativa di cui all'art. 2427 del codice civile e relazione sull'attività gestionale), con le osservazioni dell'organo di revisione contabile;

c) le modalità di copertura degli eventuali disavanzi di esercizio;

d) la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;

e) l'obbligo di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e di responsabilità;

f) il piano di valorizzazione e miglioramento del patrimonio, di cui al comma 3 dell'art. 16.

2. I Regolamenti in materia contabile devono in ogni caso uniformarsi al dettato dell'art. 14 del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

Art. 14 - Controllo e vigilanza sulle Aziende

1. E' attribuito al competente Servizio dell'Assessorato regionale alle Politiche Sociali l'esercizio delle funzioni in materia di vigilanza sugli Organi e sull'amministrazione delle Aziende e di controllo di qualità sui servizi dalle stesse erogati, in riferimento anche all'applicazione degli standard previsti dalla normativa regionale in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento, ai sensi del D.M. 24 maggio 2001, n. 308.

2. In relazione alle competenze di cui al comma 1, il Servizio regionale può disporre, in qualsiasi momento, accertamenti tesi a verificare che:

a) lo svolgimento delle attività sia coerente con i fini statutari;


b) la gestione contabile e amministrativa, attuata secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità, rispetti la previsione dello Statuto e dei Regolamenti;

c) non sussistano situazioni di incompatibilità, ineleggibilità o cointeressenza nell'assetto giuridico e istituzionale, e comunque non si versi in situazioni di organo scaduto o decaduto;

d) i servizi gestiti dall'Azienda assicurino la costante erogazione delle prestazioni e la qualità delle stesse, anche attraverso il rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi definiti dalla vigente normativa.

Art.15 - Potere sostitutivo

1. Qualora si ravvisino profili di gravi violazioni di legge, di Statuto, di Regolamento, o di gravi irregolarità contabili e amministrative nella gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Azienda, che ne pregiudichino il corretto e regolare funzionamento, nonché di irregolare costituzione o ricostituzione degli Organi di governo dell'Azienda, spetta agli Organi regionali competenti, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 17/2011 e successive modifiche, l'esercizio del potere sostitutivo.



Francesco Lapelli